

# **COMUNE DI ZENSON DI PIAVE**

Provincia di Treviso

**Regolamento per la Disciplina  
del commercio ambulante  
Delibera C.C. 85 del 10/12/1982**

I N D I C E

-PLANIMETRIA

-ART.1-CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

-ART.2-OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE-FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

-ART.3-OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

-ART.4-ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

-ART.5-VIDIMAZIONE ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI

-ART.6-UBICAZIONE DEGLI SPAZI PER IL COMMERCIO AMBULANTE A POSTO  
FISSO O ASSEGNATO A TURNO

-ART.7-MERCE DI VENDITA-CARTELLINI PREZZI

-ART.8-CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

-ART.9-PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

-ART.IO-COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO

-ART.11-ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

-ART.12-DIMENSIONE DEI POSTEGGI

-ART.13-ORARI DI MERCATO

-ART.14-TRESFERIMENTO PER MIGLIORIE

-ART.15-COMMISSIONE DI MERCATO

-ART.16-ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTI VACANTI

-ART.17-DISPOSIZIONI DIVERSE

-ART.18-ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER FIERE, SAGRE E RICORRENZE  
TRADIZIONALI

-ART.19-TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO


-ART.20-SANZIONI

-ART.21-RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

-ART.22-PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

-ART.23-ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

PLANIMETRIA SCALA 1:500



#### ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del Commercio Ambulante, dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinato, nel territorio del Comune, oltre che dalla Legge 19/5/1976, n.398 "Disciplina del Commercio Ambulante" e dal relativo regolamento di esecuzione, dalle direttive Regionali fissate con provvedimento n.302 del 6/11/1981, nonché dalle norme del presente regolamento.

#### ART.2 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE-FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

Per l'esercizio del Commercio Ambulante è necessaria l'autorizzazione prescritta dall'art.3 della Legge 398/76 oltre che la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge 426/71.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione con il solo aiuto dei famigliari e di non più di due dipendenti.

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, il titolare della autorizzazione a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un famigliare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità e per un periodo non superiore a mesi tre, da altra persona autorizzata dal titolare medesimo.

Della concessa autorizzazione viene preso nota in calce al documento -autorizzazione.

Non vengono in alcun caso rilasciate autorizzazioni provvisorie anche nelle more del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione.

#### ART.3 - OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'oggetto dell'autorizzazione sia in sede di primo rilascio che in sede di successive aggiunte o variazioni, è indicato nel relativo documento rappresentativo, con declaratorie conformi alle indicazioni dettate dagli organi competenti.

Il commerciante ambulante non può vendere generi diversi da quelli specificatamente indicati nell'autorizzazione.

#### ART.4 - ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere esibita, a richiesta, a funzionari ed Agenti di Pubblica Sicurezza o della Vigilanza Urbana, o ad altre persone appositamente autorizzate, unitamente ad un valido documento di identificazione personale.

Gli ambulanti quanto non usufruiscono di posteggi con carretti, banchi e simili devono tenere esposta, durante la vendita, l'autorizzazione nonché tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di spazio pubblico oppure esibirla successivamente alla prossima venuta e la relativa tessera di controllo all'uopo rilasciata e, se prescritto, la tessera sanitaria.

#### ART.5 - VIDIMAZIONE ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco o l'Assessore da lui delegato per materia, pubblica un manifesto con cui si invitano gli ambulanti a provvedere alla vidimazione annuale delle autorizzazioni, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

L'autorizzazione s'intende revocata se la vidimazione non è apposta per due anni consecutivi.

#### ART.6 - UBICAZIONE DEGLI SPAZI PER IL COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO O ASSEGNATO A TURNO

Nel territorio del Comune di Zenson di Piave l'esercizio del Commercio ambulante a posto fisso è consentito su pubblico mercato nelle aree pubbliche opportunamente delimitate come da allegata planimetria- nelle località riportate di seguito, secondo il numero di posteggi indicati per ciascuna categoria merceologica.

Per il mercato è indicata anche la periodicità e il giorno di effettuazione:

-Località: Piazza 2 Giugno-Via G.Badini

-Periodicità: Settimanale

-Giornata di effettuazione: Martedì

Tabella merceologica	1a	n° posteggi	2
Tabella merceologica	2a	n° posteggi	-
Tabella merceologica	3a	n° posteggi	-
Tabella merceologica	4a	n° posteggi	1
Tabella merceologica	5a	n° posteggi	2
Tabella merceologica	6a	n° posteggi	2
Tabella merceologica	7a	n° posteggi	-
Tabella merceologica	8a	n° posteggi	-
Tabella merceologica	9a	n° posteggi	2

Tabella merceologica	I0a	n° posteggi	1
Tabella merceologica	I1a	n° posteggi	2
Tabella merceologica	12a	n° posteggi	1
Tabella merceologica	13a	n° posteggi	1
Tabella merceologica	14a	n° posteggi	4
		Totale posteggi	18

#### ART. 7 MERCE DI VENDITA - CARTELLINI PREZZI

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico è inoltre tenuto ad applicare i cartellini indicativi dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla Legge.

#### ART.8 - CONTROLLO IGENICO SANITARIO

La vendita ambulante dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria, effettuabile anche nei locali di deposito.

Gli esercenti tale commercio e i loro collaboratori devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi periodicamente alle previste visite mediche e di controllo e osservare le prescrizioni emanate dalle autorità competenti. Non è ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari; a meno che i primi non siano confezionati.

#### ART.9 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

E' fatto divieto ai commercianti ambulanti di lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta dopo la fine delle operazioni di mercato.

#### ART.10 - COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO

Nello svolgimento di tale forma di vendita il commerciante può sostare soltanto il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita senza creare intralcio alla circolazione.

La vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti o fastidiosi.

Ai venditori ambulanti di cui al presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 7-8-9 e 17 del presente regolamento e gli orari fissati per il commercio fisso.

## ART.11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il numero dei posteggi che può essere assegnato per il Mercato e per settore o raggruppamento merceologico è quello indicato dall'articolo 6 del presente regolamento.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, sentita la Commissione di cui all'art.3 della legge 19/5/1976 n.398, provvede all'assegnazione valida per il triennio dei posteggi relativi a ciascun settore o raggruppamento merceologico.

In tale assegnazione sono fatti salvi i diritti acquisiti da ambulanti che abbiano già ottenuta l'assegnazione stabile del posteggio.

Nell'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli che, in futuro dovessero rendersi disponibili a seguito di ampliamento, del mercato per altra causa verranno applicati, per ciascun settore o raggruppamento merceologico, criteri di priorità basati sui seguenti elementi

- anno di presentazione della domanda di posteggio secondo la specializzazione merceologica prevalente prevista;
- il numero di frequenze del mercato negli ultimi cinque anni valutato in base alle presenze risultanti al Comando Vigili Urbani
- residenza, da almeno cinque anni, nella Provincia nel cui territorio ha sede il mercato.

Ai suddetti elementi viene assegnato il punteggio seguente:

per la lettera a) punti 15 per ogni anno o frazione di anno decorrente alla data di presentazione della domanda

per la lettera b) punti n.2 per ogni presenza

per la lettera c) punti 60.

A parità di punteggio sarà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda.

Nelle ipotesi di subingresso previste dall'art.4 della legge 19/5/76 398 e dall'art.8 del relativo regolamento di esecuzione e salva l'ipotesi revoca motivata, di cui al 2 comma del citato art.8 l'avente causa subentra nella concessione del posteggio, con gli stessi titoli del dante usa.

Il subentrante decade da tale diritto se, entro 60 giorni dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte, da cui il titolo al subentro deriva, in invia al Comune una comunicazione, nella quale manifesti la propria intenzione di avvalersi delle facoltà di subingresso nella cessione del posteggio e assicuri di avere in corso tutte le pratiche amministrative necessarie per il subingresso all'autorizzazione.

La concessione del posteggio a favore del subentrante decade anche

nel caso che egli non consegua l'autorizzazione entro un ragionevole termine, da valutarsi a seconda delle circostanze.

#### ART. 12 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI

Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nella tabella seguente:

LOCALITA': Piazza 2 Giugno - Via G.Badini

Tabelle merceologiche dalla Ia alla XIVA - mq.40 e più precisamente mq.40 ogni commerciante anche se munito di più tabelle merceologiche.

La superficie di ciascun posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale della massima sporgenza.

In ogni caso, fra l'uno e l'altro banco dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a centimetri cinquanta.

Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno mt.2,10 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Le merci devono essere esposte a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati e avere un'altezza minima dal suolo di 50 cm.

E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile, di esporre le proprie merci a terra.

E' vietata anche la semplice esposizione delle merci fuori dell'area di posteggio assegnata.

Nei posteggi del mercato è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato e costituiscono banco di vendita.

#### ART.13 - ORARI DI MERCATO

Gli orari di vendita, allestimento e di rimozione dei banchi nel mercato sono stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, nel rispetto delle disposizioni vigenti o dalle direttive emanate dalla Regione, sentita la Commissione comunale per il commercio ambulante.

Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti secondo le modalità fissate dall'art.9 del presente regolamento.

Nel caso la giornata di mercato venisse a coincidere con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il Sindaco o l'Assessore delegato potrà, sentita la Commissione Comunale per il commercio ambulante, disporre la posticipazione del mercato stesso.



#### ART.14- TRASFERIMENTO PER MIGLIORIE

I venditori ambulanti concessionari di posteggio nel mercato possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare domanda al Sindaco di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo la procedura di cui all'art.6 del presente regolamento, con precedenza rispetto a tutte altre domande.

#### ART.15- COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato è istituita una commissione, composta da non meno di 3 operatori titolari di concessione di posteggio, che verrà sentita dalla Commissione comunale per il commercio ambulante per ogni questione riguardante il funzionamento di mercato.

#### ART.16 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultassero inutilizzati all'atto di inizio delle operazioni di vendita del mercato, per ciascun settore o raggruppamento merceologico, saranno per quella sola giornata assegnati, dopo l'inizio predetto, ad ambulanti presenti.

L'assegnazione temporanea per ciascun settore o raggruppamento merceologico verrà effettuata tramite sorteggio.

Gli eventuali posti residui potranno essere assegnati mediante sorteggio agli ambulanti titolari di posteggio che si fossero presentati dopo l'inizio delle operazioni di vendita, sempre oltre un'ora dall'inizio delle stesse.

#### ART.17 - DISPOSIZIONI DIVERSE

E' vietata qualsiasi forma di vendita ambulante per mezzo di battitori o imbonitori; è consentita la vendita con illustrazione della merce, purché esercitata in modo da non recare molestia e disturbo alla quiete pubblica.

L'uso di strumenti o riproduttori di suoni e alto-parlanti in genere è consentito anche in occasione di fiere e sagre, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete, secondo le disposizioni comunali.

L'assegnatario del posteggio deve esporre in modo ben visibile l'autorizzazione dell'esercizio del commercio ambulante, l'atto di cessione del posteggio e ogni altro documento prescritto dalla

normativa vigente.

#### ART.18 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER FIERE, SAGRE E RICORRENZE TRADIZIONALI

Il Sindaco, o l'assessore delegato, sentito il parere della commissione comunale per il commercio ambulante, determina, per ciascun anno, il calendario delle fiere, sagre e altre ricorrenze tradizionali.

Con il relativo provvedimento vengono determinate l'area destinata a posteggi e il numero dei posteggi riservati a settori o raggruppamenti merceologici ammessi.

Le domande di assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate non oltre il 60° giorno antecedente quello di inizio della fiera, sagra o ricorrenza e, ai fini della determinazione della priorità, si intenderanno come presentate tutte alla stessa data.

L'assegnazione dei posteggi, per ciascun settore o raggruppamento merceologico, avverrà con il rispetto dei criteri di priorità di cui all'art.11 del presente regolamento.

Gli ambulanti che operano in occasione delle manifestazioni previste dal presente articolo sono soggetti a tutte le disposizioni fissate dal presente regolamento.

#### ART.19 - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

La tassa di occupazione di suolo pubblico da parte di commercianti ambulanti, può venire riscossa, quando dovuta, mediante la forma dell'abbonamento. La tassa viene versata anticipatamente.

A ciascun operatore titolare di posteggio viene rilasciata apposita tessera contenente l'indicazione delle condizioni di concessione e dell'importo unitario della relativa tassa.

La tessera di cui al comma precedente deve essere sempre accompagnata dal documento rappresentativo dell'abbonamento.

Lo smarrimento della tessera non dà diritto al rimborso per la parte non fruita ed è strettamente personale.

Qualsiasi alterazione dolosa dei documenti indicati al presente articolo comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione della concessione per almeno cinque giorni di mercato e la revoca della medesima, salvo eventuale azione penale.

I commercianti ambulanti che fruiscono occasionalmente dei posteggi provvedono al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico di volta in volta, secondo le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale.

In ossequio al Pcr n.303 del 6/11/1981 si fissano i seguenti limiti minimi e massimi relativi all'applicazione della tassa di

posteggio:

classe	minimo	massimo	
2°	15	20	£. mq giorno

Viene stabilito che dette tariffe possono essere aumentate dal Comune su parere favorevole delle Commissioni di cui all'art.3 della legge 19/5/1976 n.398, in presenza di servizi particolari offerti dai Comuni stessi ai fini del miglioramento delle strutture e del funzionamento dei mercati ambulanti.

La tassa viene fissata in misura tripla di quella fissata al precedente punto per i mercati domenicali e festivi autorizzati ai sensi della legge Regionale 7/9/1973 n.23.

#### ART.20 - SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi e dai regolamenti concessioni di posteggio incorrono:

-nel richiamo scritto, per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento;

-nella sospensione della concessione

1- per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;

2- per mancata osservanza delle norme relative alla indicazione dei prezzi o per irregolarità negli strumenti di misura e di peso;

3- per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione di vendita;

4- per vendita di prodotti alimentari avariati;

5- per turbamento dell'ordine del mercato;

6- per mancata frequenza ingiustificata per più di tre mercati consecutivi;

-nella revoca della concessione

1- per la recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione, con esclusione di quella prevista al punto 6 della presente lettera b);

2- in caso di perdita delle condizioni di ambulante;

3- per mancata occupazione del posteggio assegnato entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione della concessione;

4- per frode in commercio o alterazione di pesi e misure;

5- per irregolare cessione, totale o parziali del posteggio assegnato;

6- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per i periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi.

La sospensione della concessione del posteggio non può essere superiore a 5 giornate di mercato.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono adottate dal Sindaco o dall'Assessore delegato sentito il parere della Commissione Comunale per il commercio ambulante.

I Commercianti ambulanti cui è stata revocata la concessione sono esclusi per un anno, da ogni analoga concessione.

ART.21 - RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e le consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

ART.22 - PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino abituali frequentatori del mercato di Piazza 2 Giugno e di Via G.Badini, conservano, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi e salva la revisione delle loro dimensioni, il diritto al posto.

ART.23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, disposta dopo le intervenute necessarie approvazioni.